

242. SPECIALE COVID

IL COSIDDETTO RISTORI- QUATER DECRETO LEGGE 30 NOVEMBRE 2020, N° 157

01. NOZIONE

La copiosa produzione normativa, purtroppo continua a causa dell'espandersi della curva epidemiologica, firmato e pubblicato l'atteso decreto Ristori-quater.

Il Decreto Legge è datato 30 novembre 2020 ed è contraddistinto dal numero 157, è stato pubblicato sulla **GU** numero **297 del 30 novembre 2020**, composto di **27 articoli e due allegati**, il decreto **entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione, 30 novembre**.

Il DL è rubricato

"Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

E' suddiviso in **tre titoli**:

Titolo I	Disposizioni in materia fiscale e contributiva	Art. da 1 a 8
Titolo II	Sostegno alle imprese, all'economia e al lavoro	Art. da 9 a 13
Titolo III	Ulteriori disposizioni urgenti	Art. da 14 a 27

Vediamo in rapido dettaglio con richiamo agli articoli di maggior interesse con riferimento **ai primi due titoli** del provvedimento.

02. ART. 1 - Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP

Il secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, **per i soggetti esercenti attività d'impresa, arto e professione** è prorogato **dal 30 novembre al 10 dicembre 2020**.

RICORDA: Per i soggetti Isa che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente **il termine è spostato al 30 aprile 2021**.

Per i medesimi soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente **il termine è spostato al 30 aprile 2021**.

A prescindere dai ricavi, lo stesso differimento si applica ai soggetti economici individuati negli allegati 1 e 2 del Ristori-bis se la sede operativa è nelle cosiddette zone rosse individuate al 26 novembre e, per quanto riguarda gli esercenti dei servizi di ristorazione anche nelle cosiddette zone arancioni.

Non facendosi luogo al rimborso di quanto già pagato i versamenti sono effettuati senza sanzioni e interessi

03. ART. 2 - Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre

Per i soggetti **esercenti attività d'impresa, arto e professione** con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo precedente che hanno subito **una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente**, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi a:

- a) **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionali regionali e comunali;**
- b) **imposta sul valore aggiunto;**
- c) **contributi previdenziali e assistenziali.**

Termini sospesi anche per i soggetti che abbiano iniziato l'attività **dopo il 30 novembre 2019.**

Si prescinde dal fatturato e dalla diminuzione **per i soggetti:**

che esercitano le attività economiche sospese con domicilio in qualsiasi parte del territorio nazionale;

che esercitano le attività dei servizi di ristorazione con sede in aree di elevata o massima gravità (zone arancioni e rosse)

che esercitano le attività di cui all'allegato 2 del DL 2020/149 o esercitano l'attività alberghiera, di viaggio e tour operator nelle zone rosse

RICORDA: I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021** o mediante rateizzazione, **fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo** con la prima entro il 16 marzo.

04. ART. 3 - Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap

Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020.

05. ART. 4 - Proroga termini definizioni agevolate

La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto "Cura Italia" (**DL 18/2020**) viene estesa dal **10 dicembre 2020 al primo marzo 2021**. In tal modo, si

estende il termine per pagare le rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio" in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell'inefficacia della definizione agevolata.

06. ART. 5 - Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

Il saldo del prelievo erariale unico (**PREU**) sugli apparecchi delle sale gioco di settembre-ottobre 2020 può essere versato solo per un quinto del dovuto. La parte restante può essere versata con rate mensili, **con la prima rata entro il 22 gennaio del 2021.**

07. ART. 6 - Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche

La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con l'ingresso di **diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio**. Le attività beneficiarie devono avere la partita IVA attiva al 25 ottobre e sono riportate **nell'allegato 1** a questo decreto che riportiamo appena appresso.

RICORDA: Il contributo a fondo perduto spetta a **condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.** Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta comunque a coloro che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

ALLEGATO 1

Codice ATECO	Attività	Percentuale
46.12.01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti	100%
46.14.03	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio	100%
46.15.01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	100%
45.15.03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	100%
46.15.05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili	100%
46.15.06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
46.15.07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
46.16.01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	100%
46.16.02	Agenti e rappresentanti di pellicce	100%
46.16.03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	100%
46.16.04	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	100%
46.16.05	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	100%
46.16.06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	100%
46.16.07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	100%

Codice ATECO	Attività	Percentuale
46.16.08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
46.16.09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
46.17.01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	100%
46.17.02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	100%
46.17.03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	100%
46.17.04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti simili	100%
46.17.05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti simili	100%
46.17.06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	100%
46.17.07	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	100%
46.17.08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
46.17.09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
46.18.22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	100%
46.18.92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e metalli preziosi	100%
46.18.93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi	100%
46.18.96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	100%

Codice ATECO	Attività	Percentuale
46.18.97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	100%
46.19.01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
46.19.02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
46.19.03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%

08. ART. 7 - Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione

Qui il discorso di fa più complesso, vengono introdotte modifiche per rendere più organico e funzionale l'istituto della rateizzazione concessa dall'agente della riscossione di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

Facciamo un pizzico di storia.

Tale disposizione, **al netto delle modifiche recate dal decreto in esame** (e dal D.L. n. 18/2020), prevede che l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo **fino a un massimo di 72 rate mensili**.

Se le somme iscritte a ruolo **sono di importo superiore a 60.000 euro** (per l'innalzamento di tale importo a 100.000 euro vedi dopo), la dilazione può essere concessa se il contribuente **documenta** la "temporanea situazione di obiettiva difficoltà".

In caso di "comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica", per **ragioni estranee alla responsabilità del contribuente**, la rateazione **può essere aumentata fino a 120 rate mensili**.

In caso di **mancato pagamento**, nel corso del periodo di rateazione, **di 5 rate** (*per l'aumento a 10 delle rate che danno luogo alla decadenza vedi dopo*), anche non consecutive:

a)	il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b)	l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c)	il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

Come si evolve ora la questione.

Per le **richieste di rateazione** presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore questo decreto, **30 novembre 2020** e fino al **31 dicembre 2021**, in deroga a quanto prevede l'art. 19, la *temporanea situazione di obiettiva difficoltà* **deve essere documentata solo nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro** (non 60.000 euro).

Prevista la **riapertura della dilazione**, i carichi decaduti **prima dell'8 marzo 2020** (21 febbraio per le zone rosse) possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'art. 19 **presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione**. La nuova richiesta va esaminata secondo le nuove norme, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere chiesta fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Vediamo in tabella.

Debiti fino a 100.000 euro	Debiti superiori a 100.000 euro
Per debiti fino a 100.000 euro, la rateizzazione può essere richiesta presentando la domanda (on-line o tramite gli indirizzi PEC), senza aggiungere alcuna documentazione (salvo nel caso di liquidazione ove richiesta una relazione redatta da un professionista), e dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.	Per debiti superiori a 100.000 euro la rateizzazione può essere richiesta dimostrando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica mediante allegazione alla domanda (on-line oppure tramite gli indirizzi PEC) della seguente documentazione:

	<p>Persone fisiche: ISEE del nucleo familiare per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;</p> <p>ditte individuali con regimi fiscali semplificati: ISEE;</p> <p>altre imprese comprese ditte individuali in contabilità ordinaria): prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa e copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese</p>
<p>La rateazione può essere chiesta fino a un massimo di 72 rate (6 anni). Si può scegliere tra rate costanti o rate crescenti.</p>	<p>La rateazione può essere chiesta fino a un massimo di 72 rate (6 anni). Si può scegliere tra rate costanti o rate crescenti.</p>

Per le rateizzazioni derivanti da domande presentate **a decorrere dalla data di entrata** in vigore del decreto (**30 novembre**) la **decadenza dalla rateazione** si determina per mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (questa disposizione era già prevista dal Cura Italia per i provvedimenti in corso all'8 marzo 2020 e quelli concessi fino al 31 dicembre 2020)

Infine, per gli **effetti della domanda**, l'articolo in questione stabilisce che a seguito della presentazione della richiesta di rateazione e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza (disposizione nuova);
- b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- d) il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

09. ART. 8 - Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU

Un incomprensibile articolo conferma l'esenzione dall'IMU a condizione che i soggetti siano anche gestori delle attività indicate dalle disposizioni ed ivi esercitate.

10. ART. 9 - Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite

Verrà erogata una nuova indennità **una tantum di 1.000 euro** gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, agli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.

11. ART. 10 - Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Incrementata di 92 milioni la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive.

12. ART. 11 - Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

Per il mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa, un'indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo. Si tratta dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato

Paralimpico , i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

13. ART. 12 - Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione

Vengono stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l'incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Decreto Rilancio.

Si incrementano: di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo; di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing).

Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai fondi già citati non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta.

Si incrementa di 500 milioni, per il 2020, la disponibilità del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.

14. ART. 14 - Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per l'anno 2020

Le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il 31 marzo 2021.